

- dall'altro, in subordine, sul fatto che la Commissione avrebbe applicato erroneamente detta sentenza del Tribunale.
- 2) Secondo motivo, vertente sul travisamento della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE allorché la Commissione ha ritenuto, ad abundantiam, che le autorità francesi non avessero dimostrato che i due prestiti programmati dalla SNCF, valutati isolatamente, sarebbero stati concessi al tasso di mercato. Tale motivo si suddivide in due parti, basate:
- da un lato, sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente escluso l'applicazione della comunicazione della Commissione, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione <sup>(1)</sup>, ai due prestiti in esame, e
  - dall'altro, sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che il tasso dei prestiti in esame, per essere conforme al mercato, avrebbe dovuto collocarsi intorno al 14 %.
- 3) Terzo motivo, vertente su errori in diritto e in fatto commessi quando la Commissione ha ritenuto che l'aiuto alla ristrutturazione è incompatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE interpretato alla luce degli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.
- 4) Quarto motivo vertente su una violazione dell'articolo 345 TFUE che prevede che i trattati lascino del tutto impregiudicato il regime della proprietà esistente negli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 14, pag. 6.

**Ricorso proposto il 9 gennaio 2012 — Interbev/Commissione**  
**(Causa T-18/12)**  
 (2012/C 80/36)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Morrier e A. Bouviala, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 13 luglio 2011, aiuto di Stato SA. 14974 (C 46/2003) — Francia — relativa ai contributi a vantaggio di INTERBEV, C(2011) 4923 def., non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, in quanto qualifica come aiuti di Stato le azioni condotte da INTERBEV tra il 1996 e il 2004 in materia di pubblicità, promozione, assistenza tecnica, nonché ricerca e sviluppo, da una parte, e i contributi volontari estesi, che servono a finanziare tali azioni, come risorse pubbliche, facenti parte integrante dei suddetti provvedimenti, aventi ad oggetto aiuti di Stato, dall'altra;
- in subordine, annullare la decisione della Commissione europea del 13 luglio 2011, aiuto di Stato SA.14974 (C 46/2003) — Francia — relativa ai contributi a vantaggio di INTERBEV, C(2011) 4923 def., non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, in quanto invita i giudici nazionali a disporre il rimborso dei contributi volontari estesi (decisione impugnata, punti 201 e 202);
- condannare la Commissione europea alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una motivazione insufficiente della decisione impugnata alla luce dell'articolo 296 del TFUE e, in particolare, delle condizioni relative i) ad un vantaggio economico selettivo a beneficio degli operatori delle filiere bovine e ovine, ii) all'origine statale delle azioni condotte dalla ricorrente, iii) al pregiudizio alla concorrenza e al commercio tra Stati membri e iv) al nesso vincolante tra le azioni condotte dalla ricorrente e i contributi volontari estesi, anche denominati contributi volontari obbligatori, prelevati tra il 1996 e il 2004.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto le azioni condotte dalla ricorrente tra il 1996 e il 2004:
  - non sarebbero imputabili allo Stato e i contributi volontari estesi che le hanno finanziate non costituirebbero risorse dello Stato e non sarebbero in alcun modo imputabili allo Stato francese;
  - non costituirebbero un vantaggio economico per uno o più beneficiari;
  - non pregiudicherebbero neppure potenzialmente la concorrenza e gli scambi tra Stati membri.

- 3) Terzo motivo, vertente, in subordine, su un errore manifesto di valutazione quanto all'esistenza di un nesso di destinazione vincolante tra i contributi volontari estesi e le azioni condotte dalla ricorrente.
- 4) Quarto motivo, vertente, in ulteriore subordine, su un errore manifesto di valutazione in merito alle conseguenze che il giudice nazionale dovrebbe trarre dall'assenza di notifica dei contributi volontari estesi. La Commissione esorterebbe, al punto 202 della decisione impugnata, i giudici nazionali a disporre la restituzione dei contributi volontari estesi, nonché a dichiarare l'invalidità degli aiuti, e gli interessati ad adire il giudice nazionale, sebbene il giudice nazionale non sia tenuto a disporre la restituzione degli aiuti e dei contributi volontari estesi per l'inopportunità e l'impossibilità pratica di tale restituzione.

**Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 — Fomanu/UAMI  
(Qualität hat Zukunft)**

(Causa T-22/12)

(2012/C 80/37)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 ottobre 2011, procedimento R 1518/2011-1;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «Qualität hat Zukunft» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 40.

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe carattere distintivo.

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — PT Musim Mas/  
Consiglio**

(Causa T-26/12)

(2012/C 80/38)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medam, Indonesia) (rappresentante: avv. D. Luff)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui riguardano la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che
  - il Tribunale è competente ad esercitare il sindacato sugli articoli 1 e 2 del regolamento controverso e sulla loro conformità al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (in prosieguo: il «regolamento di base») ed ai principi generali del diritto europeo.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che
  - il Consiglio ha violato l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto:
    - a) ha commesso un manifesto errore nella valutazione dei fatti ed uno sviamento di potere, nel negare l'esistenza di una «entità economica unica» tra la ricorrente e le sue filiali commerciali a Singapore. Nel corso della sua indagine, la Commissione ha deliberatamente ommesso di considerare le circostanze presentate dalla ricorrente in relazione alle società collegate;